



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa Carra

Presidente

Sergio Vaccarino

Giudice relatore

Gaspare Rappa

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 141/2024

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69333 del registro di segreteria, Proposto dal Procuratore regionale contro:

- Lo Monaco Marina, (C.F.: LMNMRN60H50F158G) nata a Messina il 10 giugno 1960 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Spine Sante, n. 111, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona (pec: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it);

- Bartolone Elisabetta, (C.F.: BRTLBT58C56A638O) nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 16 marzo 1958 ed ivi residente in vicolo Secondo dei Vespri, n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona (pec: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it).

Uditi all'udienza del 14 febbraio 2024 il relatore Sergio Vaccarino, il Pubblico Ministero Simonetta Ingrosso e l'avv. Tiziana Rotondo per delega depositata in atti dell'avv. Benedetto Calpona, per le convenute Bartolone e Lo Monaco

Esaminati gli atti e i fatti di causa.

FATTO

A seguito della relazione, pervenuta presso la Procura regionale di questa Corte dei conti il 29 giugno 2018, redatta da un Funzionario della Prefettura di Messina - Ufficio Territoriale del Governo, in qualità di Commissario *ad acta* delegato dal Prefetto, nominato con la sentenza del T.A.R. di Catania n. 2074/2017, esperiti gli accertamenti di competenza, il Procuratore regionale, con atto di citazione, depositato in segreteria in data 11 ottobre 2023, evocava in giudizio la dott.ssa Elisabetta Bartolone e la dott.ssa Marina Lo Monaco, nelle rispettive qualità di Dirigente IV Settore (Servizio Ragioneria) e di Dirigente del I Settore (Ufficio Contenzioso), perché ritenute responsabili del danno cagionato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito dell'aggravio di spese conseguenti alla mancata ottemperanza della sentenza di condanna, emessa dal Tribunale della medesima città, con cui era stato liquidato il risarcimento di un danno da infortunio alla sig.ra M.M..

Più in particolare, il citato Tribunale civile, con la sentenza n. 394 del 7 novembre 2013, aveva condannato il Comune al pagamento della somma complessiva di € 18.720,00 (composta da € 14.160,00 per risarcimento del danno, oltre a € 3.360,00 per 35 giorni di invalidità totale e oltre a € 1.200,00 per 25 giorni di invalidità parziale) a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra M.M. in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 30 aprile 2005, oltre al pagamento delle spese mediche per € 532,89, al pagamento di interessi, rivalutazione nonché delle spese legali per € 2.100,00, oltre IVA, CPA e spese per

la consulenza tecnica d'ufficio.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, in data 31 gennaio 2014,

l'Ente locale rimaneva inerte e non procedeva all'obbligo risarcitorio.

La sentenza non veniva opposta nei termini di legge e, pertanto, passava in giudicato.

Perdurante l'inadempimento, la sig.ra M.M. in data 11 luglio 2016

presentava ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 394/2013, al

T.A.R. Sezione di Catania, che con sentenza n. 20704 del 19 luglio

2017, in accoglimento del ricorso, ordinava al Comune di Barcellona

Pozzo di Gotto l'immediata esecuzione della sentenza entro il termine

di 60 giorni, decorso il quale si sarebbe insediato il commissario *ad*

acta all'uopo nominato.

Successivamente, in data 22 settembre 2017, l'Ufficio Contenzioso del

Comune inviava alla Ragioneria la deliberazione consiliare per

l'esecuzione della sentenza; in data 23 ottobre 2017 la Ragioneria

inviava la deliberazione munita dell'impegno di spesa al Collegio del

Revisori che la restituiva il 16 novembre 2017, e il 21 dicembre 2017 il

Consiglio comunale approvava la delibera di riconoscimento del debito

fuori bilancio n. 67 per l'importo di € 27.703,81, oltre interessi legali,

spese e compensi legali.

Medio tempore, però, considerato che erano già decorsi i 60 giorni per

l'adempimento, il commissario si era già insediato in data 11 dicembre

2017.

Conseguentemente, il Commissario *ad acta*, preso atto che il Consiglio

comunale aveva già proceduto al riconoscimento del debito per €

27.703,81 con la deliberazione n. 67 sopra citata e che il difensore della sig.ra M.M., con pec del 20 dicembre 2017, aveva inoltrato al Comune la specifica delle somme dovute alla predetta pari a complessive € 29.188,18, includendovi anche € 399,67 a titolo di spese generali – la cui liquidazione esulava dal condannatorio della sentenza n. 394/2013 - ritenendo di dover decurtare quest'ultimo importo, con deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2017, liquidava complessivamente la somma di € 28.788,09 erogata con due mandati di pagamento sul cap. n. 139/01, in data 15 febbraio 2018: il primo n. 584 per € 27.703,81 sulla gestione residui 2017; il secondo n. 585 per € 1.084,28 sulla gestione di competenza 2018.

Nella propria relazione al Procuratore regionale, il Commissario evidenzia che, in ragione dell'inadempimento dell'Ente locale protratto nel tempo, vi è stato un maggiore esborso di € 12.384,02 pari alla differenza tra la sorte capitale liquidata dal giudice civile di € 16.404,07 e la maggior somma liquidata dal Comune di € 28.788,09.

Di tale danno il requirente ritiene responsabili le odierne convenute, nelle rispettive qualità di responsabile dell'Ufficio contenzioso (Lo Monaco) e dell'Ufficio di Ragioneria (Bartolone), in ragione della loro inerzia nel porre in essere il procedimento amministrativo finalizzato all'esecuzione alla sentenza civile.

Pertanto, contesta alle medesime l'aver adottato una condotta in violazione di specifici obblighi di servizio che, rimasti inadempiti, hanno avuto efficacia causale nella produzione del danno patito dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Addebita loro il non aver curato, con la necessaria diligenza, il regolare e tempestivo adempimento dell'attività amministrativa connessa al loro ruolo, né sotto il profilo della liquidazione del danno disposto dalla sentenza di primo grado, né sotto quello della proposizione delle attività finalizzate a dare il necessario impulso al Consiglio comunale per il riconoscimento e la conseguente liquidazione del debito fuori bilancio, scaturente dalla soccombenza in primo grado.

Il requirente evidenzia che La dott.ssa Lo Monaco, a seguito della notificazione della sentenza civile avvenuta il 31 gennaio 2014, non trasmetteva la documentazione finalizzata alla proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, ma si limitava, a distanza di un anno e sei mesi, a trasmettere, in data 10 luglio 2016, al difensore della sig.ra M.M. una nota con cui chiedeva la disponibilità alla rateizzazione del debito ai sensi dell'art. 194, comma 3, del TUEL.

La proposta di deliberazione in questione veniva poi in essere il 22 settembre 2017 a oltre tre anni dalla notifica della sentenza.

Con riferimento alla dott.ssa Bartolone, responsabile del Servizio di ragioneria, viene evidenziato che la stessa non dava la copertura finanziaria al debito fuori bilancio: una prima volta con la nota del 28 marzo 2014, sul presupposto della mancata approvazione del bilancio di esercizio che avrebbe dovuto assicurare gli adeguati stanziamenti; una seconda volta con la nota del 31 ottobre 2015, nella quale dava atto dell'impossibilità di provvedervi sino all'adozione del documento di programmazione dell'esercizio finanziario 2015.

Il requirente evidenzia, altresì, il rilevante ammontare dei debiti fuori

bilancio da riconoscere al 31 dicembre 2015 per circa di € 1.569.00,00.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre, entrambe le convenute si avvalevano delle difese preprocessuali, depositando le loro controdeduzioni, attraverso il medesimo difensore.

La dott.ssa Bartolone, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del danno erariale, considerato che il *dies a quo* decorrerebbe dall'approvazione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio del 21 dicembre 2017. A fondamento di tale prospettazione richiama l'art. 194 del TUEL che richiede la previa delibera di riconoscimento del debito derivante dalla sentenza esecutiva.

Negli stessi termini, ovvero richiamando la disciplina recata dall'art. 194, la difesa confutava la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo alla dott.ssa Lo Monaco atteso che con due note del 17 marzo e del 13 settembre 2016 aveva trasmesso alla dirigente della ragioneria l'elenco dei debiti fuori bilancio da riconoscere tra i quali pure quello relativo alla sentenza 394/2013 in questione.

In generale, il difensore portava, a fattor comune di entrambe le difese, la circostanza che l'obbligazione risarcitoria non poteva essere adempiuta a causa della situazione economica dell'Ente sprovvisto delle necessarie coperture finanziarie; con ciò ne conseguirebbe l'impossibilità di configurare l'elemento soggettivo della colpa grave.

La difesa, inoltre, contesta la quantificazione del danno erariale affermando che il differenziale pagato in più per il ritardo ammonterebbe ad € 2.177,05.

In riscontro alle difese la Procura, in via preliminare, afferma come non sia maturata alcuna prescrizione, atteso che il *dies a quo*, secondo l'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994 e l'ormai granitica giurisprudenza di questa Corte, nonché delle sue Sezioni Riunite che hanno qualificato l'illecito erariale come illecito di evento (sent. 27/2021/QM), deve essere individuato nella data di emissione dei mandati di pagamento del 15 febbraio 2018.

Conseguentemente l'invito a dedurre, notificato il 29 marzo 2023, deve essere considerato tempestivo, in considerazione del periodo di sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza da Covid-19 dall'8 marzo al 31 agosto 2020 di cui all'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020.

Sull'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, il Pubblico Ministero, dopo aver richiamato la disciplina recata dal TUEL in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, all'emissione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e sulla loro natura, afferma, in buona sostanza, che tutta l'attività procedimentale preordinata all'approvazione dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive è di tipo obbligatoria e non discrezionale; attività che deve essere assolta con celerità al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali gravi e certi per l'ente locale.

Conseguentemente, già dalla notifica della sentenza avvenuta nel gennaio 2014, le due convenute avrebbero dovuto adoperarsi, ognuna secondo la propria sfera di attribuzioni, al fine di presentare celermente al Consiglio comunale la relativa delibera di riconoscimento del debito

fuori bilancio, nascente dalla sentenza in questione.

Afferma, inoltre, che il comune di Barcellona Pozzo di Gotto aveva istituito nel proprio bilancio il fondo di riserva di cui all'art. 166 del TUEL, del quale richiama in particolare il comma 2-*bis*, riservato alla copertura di eventuali spese non prevedibili, al fine di evitare danni certi all'amministrazione, evidenziando che la dotazione finanziaria del fondo dal 2014 al 2017 era più che bastevole per la copertura dell'importo liquidato dal giudice civile.

Sul danno, il requirente ritiene corretta la quantificazione operata dal Commissario *ad acta*.

Infine, alla luce della disciplina del Regolamento di contabilità dell'Ente e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, delle norme del TUEL, della disciplina recata dal principio contabile n. 2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 18 novembre 2008 e dei principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ritiene che le condotte poste in essere dalla convenute appaiono connotate da colpa grave, per l'inescusabile negligenza dovuta all'omessa ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ritiene, inoltre, che non si possa dubitare sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il danno contestato nella misura di € 12.384,02 che ritiene di ripartire pro-quota del 50% (€ 6.192,00) in considerazione dell'apporto eziologico di ciascuna condotta gravemente colposa.

In data 24 gennaio 2024 entrambe le convenute si costituivano in

giudizio a mezzo dell'avv. Benedetto Calpona che nel riproporre sostanzialmente le medesime eccezioni e difese proposte nella fase preprocessuale, in particolare, afferma che il prelevamento dal fondo di riserva, disciplinato dagli artt. 166 e 176 del TUEL, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014 di riforma della contabilità degli enti territoriali, durante l'esercizio provvisorio, è stato consentito dall'anno 2015, in cui è entrato in vigore il D.lgs. 118/2011, ai sensi del paragrafo 8.12 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto.

Evidenzia che i prelevamenti dal fondo sono di competenza dell'organo esecutivo, ovvero della giunta comunale e nel caso in esame non era neanche necessario utilizzare il fondo attesa la capienza del cap. 139/1 destinato a "estinzione debiti fuori bilancio – sentenze esecutive". Inoltre, con le note del 2014 la propria assistita – Bartolone - si era limitata a fornire informazioni sul momentaneo impedimento ad attestare ulteriori coperture finanziarie in assenza dell'approvazione del bilancio.

Ripropono, di seguito, la contestazione sull'importo della condanna richiesta dalla Procura, ribadendo che il differenziale tra il risarcimento del danno disposto dal giudice civile nel 2013 e quanto effettivamente pagato con i mandati di pagamento è di soli € 3.261,33.

Conclude insistendo nell'eccezione di prescrizione e nell'esenzione di responsabilità della dott.ssa Bartolone per assenza di colpa grave. In via subordinata chiede che il danno erariale è pari a € 3.261,33.

Per la convenuta Lo Monaco la memoria dell'avv. Calpona ricalca le medesime difese rappresentate per la Bartolone.

All'odierna udienza il Procuratore regionale, dopo aver affermato che le memorie difensive delle convenute replicano le difese contenute nelle controdeduzioni della fase preprocessuale, si è riportato al contenuto dell'atto di citazione chiedendo la conferma della richiesta di condanna.

L'avv. Rotondo conferma l'eccezione di prescrizione ancorando il *dies a quo* alla data di adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Con riferimento alla quantificazione della somma addebitata alle due convenute nell'atto di citazione che recepisce la relazione del Commissario *ad acta*, la difesa evidenzia l'errore commesso da quest'ultimo che non prende in considerazione che oltre alla somma di € 18.720,00 stabilita a titolo di risarcimento del danno, il condannatorio del giudice civile includeva il rimborso delle spese mediche, il pagamento di interessi e rivalutazione nonché delle spese legali oltre ad IVA e CPA, per un totale di € 25.788,09.

Conseguentemente, secondo la difesa, considerato che con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio veniva liquidata la somma complessiva di € 28.988,09 il differenziale tra i due importi è di circa € 3.200.

Con riferimento poi alle condotte tenute da entrambe le convenute, richiama la documentazione e le difese contenute nelle memorie di costituzione e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.

Esaurita la discussione il Presidente ha posto la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie all'esame del Collegio ha per oggetto un danno erariale relativo a somme pagate in più a seguito del tardivo riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte dell'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, come rappresentato nella parte in fatto della presente sentenza.

In via preliminare, Il Collegio ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di entrambe le convenute con riferimento al termine quinquennale decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994 non possa essere meritevole di accoglimento.

Infatti, per la granitica giurisprudenza di questa Corte, che si è formata a seguito della sentenza delle Sezioni Riunite n. 14/2021/QM, secondo cui, nelle ipotesi come quella in esame, il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno, così detto indiretto, va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato", atteso che è con la *deminutio patrimonii* che il danno assume i caratteri della certezza, concretezza e attualità e, pertanto, diventa incontestabile nella sua realtà materiale (ex pluribus: Sez. I App. n. 133/2021, n. 252/2019, n. 301/2018; Sez. II App. n. 164/2021, n. 284 e 408/2017; Sez. III App. n. 78/2021, n. 13/2020, n. 39/2019; Sez. App. Sicilia n. 99/2019, n. 239/2018, Cassazione S.U. n. 22251/2017).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, non appare revocabile in dubbio che a fronte del pagamento avvenuto in data 15

febbraio 2018, a mezzo dei mandati di pagamento n. n. 584 e n. 585

emessi il 23 gennaio 2018, l'invito a dedurre notificato alle convenute

il 29 marzo 2023, deve essere considerato in termini in ragione

dell'applicazione del periodo di sospensione straordinaria per

l'emergenza COVID-19, prevista dall'art. 85 comma 4, del D.L. n.

18/2020 e succ. modificazioni e integrazioni.

Tale disposizione afferma che: *"In caso di rinvio, con riferimento a tutte*

le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate

alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che

scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a

decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si

intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie

preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di

verifica relative al controllo".

Orbene, premesso che la ratio di tale disciplina non può che essere

rinvenuta nella particolare situazione legata all'emergenza

epidemiologica, la norma, nel riferirsi alle *prescrizioni in corso*, non fa

alcuna distinzione tra termini di prescrizione processuali, ovvero

sostanziali.

Conseguentemente, nel silenzio del legislatore, ad avviso del Collegio,

non vi è spazio per una interpretazione restrittiva della citata norma

che possa far ritenere preclusa la sua applicazione anche al termine

sostanziale di prescrizione connesso all'attività istruttoria

preprocessuale (*ex pluribus*: Sez. giur. Sicilia, sent. n. 877/2022, n.

634/2022, n. 513/2022 e n. 399/2021; Sez. giur. Campania, sent. n.

185/2023 e n. 212/2022; Sez. giur. Lazio, sent. n. 534/2022; Sez. giur.

Marche, sent. n. 41/2022; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 270/2022;

Sez. giur. Piemonte, sent. n. 226/2022; Sez. giur. Sardegna, ord. n.

42/2022 e sent. n. 234/2022; Sez. giur. Valle d'Aosta, sent. n. 9/2021;

Sez. giur. Umbria sent. n. 66/2021).

Passando al merito, secondo la prospettazione del Procuratore

regionale la responsabilità per il contestato danno erariale è ascrivibile

alla dott.ssa Marina Lo Monaco, dirigente del I Settore, Ufficio

contenzioso e alla dott.ssa Elisabetta Bartolone, dirigente del IV

Settore, Servizio di Ragioneria.

Alle stesse addebita una condotta connotata da grave ed inescusabile

negligenza e inerzia: la dott.ssa Lo Monaco perché, a seguito della

notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta il 31 gennaio 2014,

non si attivava per avviare la procedura di emissione della proposta di

deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ma, a oltre un

anno e sei mesi dalla notifica predetta, inviava in data 10 luglio 2016

una richiesta di rateizzazione del debito al difensore della sig. M.M..

La delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, in seguito,

sarebbe stata emessa il 22 settembre 2017 a oltre tre anni dalla notifica

della sentenza in forma esecutiva (31 gennaio 2014).

Afferma il requirente che, al contrario, la condotta esigibile dalla

dott.ssa Lo Monaco avrebbe dovuto essere improntata ad un

tempestivo impulso al fine di concludere, mediante la delibera di

riconoscimento del debito fuori bilancio la soddisfazione dell'interesse

creditorio, senza l'ulteriore aggravio di oneri accessori in conseguenza

del ritardato pagamento.

La dott.ssa Bartolone, con una prima nota del 28 marzo 2014, comunicava alla dott.ssa Lo Monaco l'impossibilità di dare copertura finanziaria a debiti fuori bilancio, a transazioni e a liquidazioni legali sino a quando verrà approvato il bilancio.

Con una seconda nota del 27 maggio 2015, sempre indirizzata alla Lo Monaco comunicava di non poter dare copertura finanziaria a delibere di impegno per transazioni e/o liquidazioni sino all'adozione del documento di programmazione dell'esercizio finanziario 2015.

Pertanto, la dott.ssa Bartolone, secondo il requirente, avrebbe dovuto tempestivamente individuare i mezzi finanziari per la copertura del debito in parola perché, sebbene la situazione finanziaria dell'Ente fosse compromessa dall'assenza di risorse disponibili, si sarebbero potute impegnare le somme in dotazione al fondo di riserva.

Ebbene, l'azione del Procuratore regionale appare al Collegio meritevole di parziale accoglimento, per quanto si dirà nel prosieguo.

Occorre precisare che l'art. 194 del TUEL, prevede, tra le ipotesi straordinarie e tassative in cui un'obbligazione sorta al di fuori degli stanziamenti in bilancio e senza l'osservanza delle norme previste dall'ordinamento per l'assunzione degli impegni di spesa, al comma 1, lettera a) *le sentenze esecutive*, che l'Ente è tenuto ad eseguire in forza del provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 2909 del c.c.

In tale circostanza l'Ente non ha alcun margine di discrezionalità al fine di valutare l'*an* e il *quantum debeatur* considerato che la misura del risarcimento è stabilita dalla sentenza e la relativa procedura

amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio riveste carattere d'urgenza al fine di evitare la formazione di ulteriori danni gravi e certi per l'ente.

Inoltre, il citato art. 194, nell'assegnare al Consiglio comunale la potestà a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, presuppone necessariamente quale necessario atto d'impulso la determina/delibera dirigenziale di proposta di riconoscimento ad opera del dirigente responsabile che, nel caso in esame, deve essere individuato nella dott.ssa Lo Monaco, dirigente dell'Ufficio Contenzioso.

Tale delibera, dotata dell'obbligatorio parere di regolarità tecnica, deve indicare il competente capitolo del bilancio dell'ente, cui ricondurre la spesa.

Esulava, in ogni caso, dalle competenze della convenuta Lo Monaco la verifica della capienza del capitolo, rientrando nelle competenze del responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, secondo cui: *"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."*

Nel caso, poi, di inesistenza di un capitolo di bilancio cui addebitare la

relativa spesa, compete, comunque, al Consiglio comunale

l'individuazione delle necessarie fonti di copertura.

Orbene, dalla scansione temporale dei fatti come indicati dal requirente

nel proprio atto di citazione e non contestati dalle difese, emerge la

grave obliterazione ai propri doveri di servizio della convenuta Lo

Monaco la quale, a seguito della notifica della sentenza di condanna in

forma esecutiva (avvenuta il 31 gennaio 2014) avrebbe dovuto, con

l'urgenza del caso, predisporre la delibera di riconoscimento del debito

fuori bilancio da sottoporre al Consiglio comunale previa trasmissione

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del proprio e

necessario parere di regolarità contabile

Ciò anche al fine di elidere le proprie responsabilità nell'ipotesi - poi

verificatasi – di ritardi causativi di ulteriori aggravii finanziari a carico del

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Al contrario, in disparte la richiesta di rateizzazione del debito inviata

dalla convenuta al difensore della sig.ra M.M. in data 10 luglio 2016,

dopo oltre due anni dalla notifica della sentenza (appena quattro giorni

dopo sarebbe stato depositato il ricorso per l'ottemperanza al TAR di

Catania, notificato al Comune l'11 luglio 2016) nessuna proposta di

delibera di riconoscimento del debito in questione è stata inviata al

responsabile del Servizio finanziario, ovvero, al Consiglio comunale,

se non in data 22 settembre 2017, approvata, poi, dal Consiglio il 22

dicembre 2017.

Né la difesa della dott.ssa Lo Monaco ha offerto al Collegio la prova

dell'emissione della proposta di delibera di riconoscimento del debito

in data antecedente al 22 settembre 2017.

Per lo stesso motivo, non possono avere alcuna valenza scriminante della condotta gravemente colpevole della convenuta le note a firma della dott.ssa Bartolone del 2014 e del 2015, non riferite ad alcuna proposta di delibera specifica, ma emesse al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio del Comune.

Con la prima nota, prot. n. 16520 del 28 marzo 2014, la dirigente del Servizio finanziario, dott.ssa Bartolone, si limitava a comunicare che, avendo esaurito i fondi disponibili non avrebbe potuto attestare la copertura finanziaria per spese derivanti da debiti fuori bilancio, liquidazioni ai legali e transazioni in attesa dell'adozione del bilancio 2014.

Con la seconda, prot. n. 26246 del 27 maggio 2015, si invitava il Servizio contenzioso a non trasmettere proposte di determinazioni riguardanti transazioni e/o liquidazione di spese legali sino all'adozione del documento di programmazione dell'esercizio finanziario 2015.

Dal tenore di entrambe le note, rileva il Collegio, in nessun caso veniva impedita ovvero ostacolata la trasmissione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, che, comunque, si sarebbe potuta emettere entro la fine tanto dell'esercizio finanziario 2014, quanto del 2015, considerato che al 31 dicembre 2014, sul capitolo n. 139/01 – *“estinzione debiti fuori bilancio – sentenze esecutive”* a fronte di uno stanziamento iniziale di € 1.100.00,00, residuavano ancora € 25.187,70, mentre al 31 dicembre 2015, sul medesimo capitolo, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 1.531.000,00, residuavano

ancora € 219.320,56, per come risulta dalle schede del Libro Mastro –

Spesa prodotte dalla difesa della convenuta Bartolone.

Inoltre, qualora la convenuta Lo Monaco avesse predisposto la delibera in questione, nel corso dell'esercizio provvisorio del 2015, la relativa spesa, nell'ipotesi di incapacienza del capitolo n. 139/01, avrebbe potuto trovare la necessaria copertura nel fondo di riserva di cui all'art.

166 e 176 del TUEL, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 118/2011, il cui principio contabile n. 8.12, dell'allegato 4/2, testualmente recita:

“Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi (...)”.

Da quanto sopra, appare evidente al Collegio che la responsabilità del danno cagionato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per l'aggravio di oneri e spese sull'importo a titolo di risarcimento statuito citata dalla sentenza, sia interamente ascrivibile alla colpevole inerzia della dirigente del Servizio contenzioso, dott.ssa Lo Monaco.

Ciò in quanto, non solo nessuna condotta omissiva e gravemente colpevole, ma anche nessun contributo causale nella produzione del danno può essere addebitato alla responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Bartolone, cui non è stata mai trasmessa, prima del mese di settembre 2017, la proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori di bilancio relativo alla sentenza con la quale era stato stabilito il risarcimento del danno in favore della sig.ra M.M..

Di conseguenza il Collegio ritiene di assolvere la convenuta Bartolone Elisabetta da ogni addebito.

In ordine, poi, alla quantificazione del danno il Collegio ritiene di accogliere quanto prospettato dalla difesa, rideterminando il danno addebitabile.

Infatti, nel contestare un complessivo danno di € 12.384,02 ascrivibile in ragione del 50 per cento a ciascuna delle due convenute, il requirente recepisce l'errore commesso dal Commissario *ad acta* nella propria relazione, laddove viene affermato che: *"il protrarsi della morosità ha determinato l'ulteriore esposizione dell'Amministrazione (...) sicché la sorte capitale di complessive € 16.404,07 con calcolo di rivalutazione, interessi e spese di giudizio ha comportato un aggravio di spesa per complessive € 12.384,02"*, determinando, così, un importo totale di € 28.788.09, liquidato poi in esito alla determinazione commissariale n. 1 del 22 dicembre 2017.

A ben vedere, però, la sentenza n. 394/2013 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava il Comune a risarcire i seguenti importi:

a) € 18.720,00, (a titolo di danno non patrimoniale) *oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto (30.04.2005) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo*, pari a € 3.183,86;

b) € 532,89 *oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo*

della vita dalla data dell'esborso (per le spese mediche) e gli interessi

al tasso legale sulla somma anno per anno progressivamente

rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della

presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così

determinata fino al soddisfo, pari a € 90,64;

c) al rimborso delle spese legali sostenute da parte attrice,

liquidandole in €. 2.100,00, oltre IVA per € 480,48 e CPA per € 84,00

come per legge;

d) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte

convenuta, pari a € 286,00.

Conseguentemente sommando tutti i sopra citati importi il Comune di

Barcellona Pozzo di Gotto avrebbe dovuto liquidare alla Sig.ra M.M.

Maria la somma complessiva di **€ 25.477,87.**

Orbene, nella delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, n. 1

del 22 dicembre 2017, viene liquidata la maggiore somma complessiva

di **€ 28.788,09**, comprensiva delle spese ed onorari anche del giudizio

di ottemperanza presso il TAR di Catania, delle spese per l'esecuzione

della sentenza e degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Pertanto, il differenziale pagato in più in ragione del ritardato

pagamento e che integra il complessivo danno erariale risarcibile è pari

a **€ 3.310,22.**

Per tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria

del Procuratore regionale sia meritevole di parziale accoglimento e,

conseguentemente, la convenuta Lo Monaco Marina, ritenuta

responsabile del danno in oggetto, deve essere condannata al

pagamento della somma di € 1.655,11, pari al 50 per cento del danno erariale come sopra rideterminato, tenuto conto che il Procuratore regionale ha contestato il danno in quote uguali alle due convenute.

Liquida alla convenuta assolta, Bartolone Elisabetta, le spese di difesa che pone a carico del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'atto di citazione:

- assolve Bartolone Elisabetta da ogni addebito e liquida in suo favore le spese di difesa quantificate in € 2.929,05, comprese le spese generali e oltre IVA e CPA, che pone a carico del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

- condanna Lo Monaco Marina al risarcimento del danno pari a € 1.655,11 in favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre alla rivalutazione monetaria sino alla data della presente sentenza e agli interessi legali dal suo deposito e sino all'effettivo soddisfo;

Condanna Lo Monaco Marina al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 239,71 (duecentotrentanove/71).

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

Deciso in Palermo nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Sergio Vaccarino

Anna Luisa Carra

	22	
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 5 aprile 2024	
	Il Funzionario Responsabile del Servizio	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	Firmato digitalmente	
	Decreto	
	Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive mm. ii., in caso di	
	diffusione della presente sentenza si dispone che vengano omesse le	
	generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti del soggetto nei cui	
	confronti è stata disposto il risarcimento del danno che ha dato causa	
	al presente giudizio.	
	Il Presidente	
	Anna Luisa Carra	
	<i>firmato digitalmente</i>	
	Sentenza e Decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 4 aprile 2024	
	Il Funzionario Responsabile del Servizio	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	Firmato digitalmente	

